



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

DELIBERAZIONE
N. 216

Concessione contributo all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Sogno Latino".

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di dicembre, alle ore 11,30 nella sede comunale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori

n. ord.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
1	TASSONE LUIGI	SINDACO	SI
2	GIANCOTTI VALERIA	VICE SINDACO	NO
3	ALBANO BRUNELLA	ASSESSORE	SI
4	GALLE' ANTONIO	ASSESSORE	SI
5	LA RIZZA ADELE TERESA	ASSESSORE	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Vittoria PASTORE .

Presiede il Dott. Luigi Tassone in qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Proposta di Delibera

OGGETTO: Concessione contributo all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Sogno Latino".

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che è compito dell'Amministrazione Comunale promuovere le attività sportive particolarmente tra le giovani generazioni, nonché incoraggiare e favorire la pratica sportiva nelle sue varie discipline, intesa non solo come momento agonistico ma anche come impiego del tempo libero finalizzato ad uno sviluppo psico-fisico equilibrato della personalità umana e come momento aggregativo e sociale per un miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini;

VISTA l'istanza della Sig.ra Montuoro Mariafrancesca, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Sogno Latino" da Serra San Bruno, pervenuta in data 27/12/2018 ed assunta al protocollo di questo Comune in pari data al n.21179, con la quale viene chiesto un contributo a sostegno delle Attività ludiche/ricreative svolte nell'anno 2018;

RILEVATO che l'attività dell' Associazione Sportiva Dilettantistica "Sogno Latino" è stata sempre rivolta a bambine/ragazze di età compresa tra 3 e 18 anni cercando di interessarli ed impegnarli in attività sportive vere e proprie, assicurando loro un corretto sviluppo psico-fisico ed una educazione alle sane e leali leggi dello sport;

Considerato altresì, che l'attività dell'Associazione coinvolge sia le famiglie che i minori, finalizzata a valorizzare i giovani talenti che si esibiranno in danza;

Dato Atto che l'Amministrazione ha da sempre sostenuto tutte quelle iniziative che perseguono azioni positive di interesse collettivo importanti sotto l'aspetto culturale, sportivo, sociale ecc, il cui scopo è anche quello di promuovere momenti di incontro e di svago per tutta la comunità;

Rilevato altresì, che uno dei punti basilari della programmazione politica adottata da questa Amministrazione consiste nella crescita sociale e culturale della collettività, da attuare anche con la condivisione di iniziative promosse da organismi, associazioni e Enti operanti nel territorio comunale, le quali, a vario titolo e in misura diversa, possono concorrere a tale obiettivo;

Richiamati:

- l'art. 118 comma 3 della Costituzione che stabilisce che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- la Deliberazione Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n°310/2011 secondo cui in merito all'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010 "occorre dunque chiarire che la norma evidentemente non si risolve in un divieto assoluto, indiscriminato e paralizzante, per le pubbliche amministrazioni, di erogazioni di fondi a privati, per qualsivoglia finalità pubblica istituzionale perseguita dall'ente, stante anche il principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'articolo 118 della Costituzione (in termini analoghi, Corte dei conti, Sezione Liguria, delibera n. 11/2001 e Sezione Lombardia, delibera n. 6/2011)";
- la Deliberazione Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 37/2011/SRCPIE/PAR nella quale viene chiarito che "Il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 deve ritenersi dunque operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di

erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività";

Visti ancora i pareri della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1075/2010 e per la Puglia n. 163/2010 ;

Vista la Deliberazione della Corte dei Conti / Sezione Regionale di controllo per la Liguria n.83/2017/SRCLIL con la quale si ribadisce che: *"la spesa per contributi concessi ad una Proloco o ad altra associazione operante sul territorio dell'Ente Locale non presenta, di norma, i caratteri finalistici che connotano la nozione di "spese di rappresentanza"*;

Ribadito che non si configura come sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo in quanto rientranti nei compiti riconducibili al Comune ed in ogni caso rese nell'interesse della collettività, non rientrano nei limiti di cui al D.L. n.78/2010 art. 6 comma 8 e 9, convertito in Legge 122/2010 (che impone vincoli alla spesa delle P.A.), ricorrendo il concretizzarsi del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione Italiana, da considerarsi spesa a sostegno dell'Attività e quindi ammissibile;

Dare atto che la Sig.ra Montuoro Mariafrancesca, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Sogno Latino" da Serra San Bruno svolge un'attività ritenuta utile per la Comunità Amministrata, anche in considerazione del fatto che l'attività svolta contribuisce alla diffusione dell'immagine del Comune e riconducibile alle finalità istituzionali di questo Ente Locale e per tanto il contributo di che trattasi non è riconducibile alle spese di rappresentanza;

Rilevata l'importanza per questa Amministrazione di farsi promotrice di azioni volte al sostegno, la valorizzazione e la promozione del territorio;

Ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

-Di prendere atto dell'istanza acquisita agli atti di questo Ente in data 27/12/2018 al prot. n. 21179, trasmessa dalla Sig.ra Montuoro Mariafrancesca nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Sogno Latino" da Serra San Bruno, tendente ad ottenere un contributo a sostegno delle attività svolte nel 2018;

-Di concedere, per quanto sopra indicato all' Associazione Sportiva Dilettantistica "Sogno Latino" da Serra San Bruno, un contributo di euro 1.000,00;

-Di dare atto che la somma occorrente di €. 1.000,00 trova imputazione sul cap.n. 1480 del bilancio 2018/2020;

-Di precisare che il contributo di cui sopra, è da erogare a sostegno dell'attività che la Sig.ra Montuoro Mariafrancesca nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Sogno Latino" svolge durante tutto l'anno, in quanto la stessa, per caratteristiche, rientrano in funzioni riconducibili all'Ente ed in ogni caso rivolte all'interesse della collettività amministrativa, non rientrano nei limiti di cui al D.L. n.78/2010 convertito in Legge 122/2010 (che impone vincoli alla spesa delle P.A.), ricorrendo il concretizzarsi del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione Italiana, da considerarsi spesa a sostegno dell'Attività e quindi ammissibile;

-Di affidare la responsabilità del connesso procedimento e tutti gli atti occorrenti e consequenziali al responsabile del Servizio interessato;

-Di disporre altresì che la presente deliberazione venga pubblicata all'albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs n.33/2013;

Con successiva unanime favorevole votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
AVENTE AD OGGETTO: Concessione contributo all'Associazione Sportiva
Dilettantistica "Sogno Latino".

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D. LGS.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Raffaele Mannella Responsabile del Settore Affari Generali -
Istituzionali e Commercio – ai sensi degli artt.49, Comma 1, come modificato
dall'art.3 del D. Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.

Serra San Bruno li 27/12/2018

Il Responsabile del Servizio
Rag. Raffaele Mannella



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

avente ad OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "SOGNO LATINO"

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del d. Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del d. Lgs. 267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

- HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere favorevole sulla regolarità contabile;
- NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
- dr. ssa Brunella Tripodi -

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Luigi Tassone

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Maria Vittoria Pastore

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da 27/12/2018

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Maria Vittoria Pastore

E S E C U T I V I T À

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Maria Vittoria Pastore

E' copia conforme all' originale

IL SEGRETARIO
f.to.Dott.ssa Maria Vittoria Pastore